



STUDIO FILIPPI
CONSULENTI D'IMPRESA
Strada del Megiaro 261
36100 Vicenza
Telefono (4 linee): 0444 525824
Fax: 0444 809824
E-mail: info@studio-filippi.it
Web-site: www.studio-filippi.it



Updates and News 42 2021

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

Green pass: vademecum per ottemperare alla normativa

In sintesi:

Dal 15 ottobre, tutti dovranno avere ed esibire su richiesta il green pass che attesta la vaccinazione anti-Covid, l'avvenuta guarigione dall'infezione o la negatività a un tampone.

Chi non ha il pass, sarà considerato **assente ingiustificato e non riceverà più lo stipendio**, fino all'acquisizione della certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre.

I quesiti aperti restano tanti, dall'esecuzione materiale dei controlli alla tutela della privacy dei lavoratori, cerchiamo però di chiarire qualche dubbio con questo pratico Vademecum di cui vi raccomandiamo attenta lettura:



DOMANDE/RISPOSTE

1. Durante l'assenza ingiustificata non verrà pagata la retribuzione, e i contributi ai fini pensionistici?

No, non saranno versati durante l'assenza al lavoratore senza green pass neanche i contributi. Ciò determina anche la mancata copertura ai fini pensionistici.

2. La retribuzione durante i giorni di assenza ingiustificata è persa a 360 gradi?

Sì, gli effetti impattano anche sulla retribuzione indiretta e differita (ferie, permessi...) compresa la maturazione del Tfr, nonché: esclusione dei giorni ai fini delle detrazioni fiscali e del trattamento integrativo, riproporzionamento dell'eventuale spettanza di permessi ex legge 104/1992 così come dell'assegno nucleo familiare ecc....

3. Chi verrà sanzionato?

Datore di lavoro e lavoratore e le sanzioni sono persino più alte per i lavoratori che per i datori. Il datore che non controlla il rispetto delle regole sul green pass rischia una sanzione da 400 a mille euro. Il lavoratore che accede al lavoro senza green pass, è sanzionato con una multa che va da 600 a 1.500 euro. Le multe saranno irrogate dal prefetto.

In caso di mancata verifica del green pass, qualora la violazione sia reiterata, la sanzione al datore di lavoro è raddoppiata. In attesa di chiarimenti ufficiali, non si può escludere che questa sanzione possa essere applicata in relazione a ciascuna giornata in cui è stata accertata la violazione.

4. Che tipo di verifiche verranno effettuate?

Dalle norme emanate finora, si capisce che ci sarà un doppio ordine di verifiche: con impulso sia “dall’interno” che dall’esterno”.

Dall’interno a “denunciare” al prefetto la presenza di lavoratori senza green pass potranno essere il datore o le persone alle quali ha assegnato l’incarico delle verifiche.

Dall’esterno, le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e delle Asl. Inoltre, possono verificare l’osservanza del 127/2021 le Forze di polizia, il personale di polizia municipale dotato della qualifica di agente di P.S. e, ove occorra, le Forze armate.

5. Come fa il datore di lavoro ad organizzare il lavoro se non sa “su chi contare”?

A soccorrere i datori di lavoro nell’organizzazione delle presenze, per non dover scoprire ogni mattina che ci saranno alcuni lavoratori assenti, c’è una norma del DL «Capienze», del 7 ottobre - Consiglio dei ministri, secondo la quale il datore potrà richiedere preventivamente, per «specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro» se il lavoratore ha il green pass oppure no. Questo dovrebbe consentire a chi organizza i turni di lavoro di sapere in anticipo su quante persone potrà contare.



Nuova app «Verifica C19»

Per facilitare i controlli dovrebbe arrivare (speriamo entro il 15 ottobre!) una nuova versione della App «Verifica C19».

L’aggiornamento dell’app ha i seguenti obiettivi:

-arricchire con nuove funzionalità l’App già usata oggi da ristoranti, palestre e così via, da modulare a seconda dell’utilizzatore finale (pubblico o privato)

-semplificare la fase di verifica

-evitare criticità e code in entrata nei luoghi di lavoro

-puntare a controlli anticipati e massivi, anche attraverso il codice fiscale dei soggetti da controllare

... Ma queste sono solo “anteprime”; aspettiamo per vedere come sarà strutturata la nuova versione dell’app.

6. Quali sono i lavoratori esclusi?

Sono i lavoratori esentati dalla campagna vaccinale per motivi di salute. Questi lavoratori dovranno avere un certificato che attesta la loro situazione, ma dovranno essere particolarmente tutelati perché i dati sulla salute sono sensibili. → A tal merito Vi esortiamo a contattare il Vostro responsabile Privacy per un eventuale aggiornamento della documentazione aziendale.

7. Chi può controllare, materialmente la presenza del green pass?

Direttamente il datore di lavoro oppure uno o più incaricati appositamente designati dal datore.

8. Il datore di lavoro deve essere controllato anche lui?

Nel caso in cui il datore di lavoro svolga anch’esso un’attività lavorativa pare che anch’egli sia tenuto al possesso del green pass, avendo cura di nominare una persona diversa per il controllo del proprio certificato.

9. Gli esterni che entrano in azienda devono avere il green pass?

Sì, tutti; anche chi è in azienda a titolo di formazione o volontariato.

10. Chi deve segnalare le violazioni dell'obbligo di green pass in azienda al prefetto?

Il datore di lavoro.

11. Chi esegue i controlli in azienda può chiedere il documento di identità al lavoratore?

Sì può chiederlo, con la finalità di accertare l'identità personale del lavoratore.

12. L'azienda può chiedere ai lavoratori se sono muniti del green pass o se lo avranno nei giorni successivi (a scopo di organizzazione interna)?

Il controllo del possesso del green pass può avvenire solo a partire dal 15 ottobre ed esclusivamente con le modalità previste dal DL 127 (mediante l'app "VerificaC19") senza possibilità di richiedere informazioni ulteriori. Tuttavia, è stata approvata una norma – vedi sopra- che consente, per esigenze organizzative, di chiedere in anticipo ai lavoratori **SE sono muniti di green pass (SENZA L'OBBLIGO DI ESIBIRLO PRIMA).**

13. Quale traccia può tenere il datore di lavoro privato dei controlli?

Il datore non può trattenere documenti o dati in fase di verifica.

È consentito (e consigliabile) tracciare l'avvenuto controllo, istituendo un registro che riporti indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato.



Su questo punto dobbiamo segnalare che vi sono posizioni contrastanti: chi si spinge a scrivere che si può compilare nel registro anche l'esito del controllo, chi – all'opposto- che si debba scrivere solo il numero dei soggetti controllati e non il nominativo. Noi preferiamo una posizione intermedia, cioè riportare il nominativo (in modo da poter adeguatamente dimostrare di aver effettuato i controlli) ma non l'esito (in modo da non "eccedere" coi dati trattati che poi chiaramente devono essere gestiti anche in base alla normativa della Privacy).

14. Come deve essere incaricato il controllore in azienda?

Tramite delega scritta predisposta dal datore di lavoro prima del 15 ottobre prossimo, contenente le linee guida per effettuare le verifiche.

15. Il controllore aziendale deve fare una formazione ad hoc?

Le disposizioni in materia non la prevedono ma risulta opportuno affinché i controlli avvengano in ottemperanza al DL 127.

16. Si possono incaricare dei controlli dei soggetti esterni?

La norma non esclude che soggetti esterni possano essere incaricati delle verifiche. Consigliamo in tal caso una policy apposita ed una analisi degli eventuali ulteriori adempimenti ai fini privacy.

17. Il lavoratore senza green pass può essere messo in ferie dal datore?

No, la norma pare escludere questa possibilità perché prevede che, qualora il lavoratore, dal 15 ottobre, sia sprovvisto di green pass, si configuri automaticamente l'ipotesi dell'assenza ingiustificata.

18. APPALTO: L'impresa edile che ha un cantiere deve controllare il green pass ai lavoratori che dipendono da un'altra impresa (ad esempio in caso di appalto)?

La verifica del green pass va effettuata anche nei confronti dei lavoratori dipendenti di altre aziende ovvero dei lavoratori autonomi ai quali sono state affidate fasi lavorative.

19. SOMMINISTRAZIONE: L'azienda utilizzatrice è responsabile dei controlli del green pass sui lavoratori somministrati?

Secondo le indicazioni fornite da Assolavoro, il certificato verde deve essere verificato dall'utilizzatore; tuttavia, la norma sul punto sembrerebbe indicare che invece anche l'azienda somministratrice sia incaricata dei controlli. Chiaramente ciò non sarebbe di facile effettuazione, attendiamo chiarimenti.

20. Nel caso di studio associato di soli liberi professionisti, come si individua il responsabile dei controlli?

Il responsabile è colui che riveste la qualifica di datore di lavoro, normalmente identificabile nel legale rappresentante. Diversamente, può essere designato un addetto al controllo.

21. Anche i clienti dei professionisti quando accedono in studio devono esibire green pass?

No, al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori e non sono state fornite indicazioni ufficiali su questo tema. È però auspicabile che escano chiarimenti.

22. La famiglia deve controllare se la colf, badante o baby sitter ha il green pass?

Sì, è stato anche precisato da una Faq del Governo. Le sanzioni sono le medesime applicate nelle aziende: la sanzione per il datore di lavoro che non controlla va da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro. Per il lavoratore che si reca al lavoro senza green pass, la sanzione va da 600 a 1.500 euro.

11 ottobre 2021

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Questa comunicazione ha lo scopo di fornirti informazioni da parte del nostro Studio.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 2106/679 ti informiamo che hai il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, pertanto potrai inviarcì una mail all'indirizzo negoilconsenso@studio-filippi.it con scritto "Cancellami".

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se avessi ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.